

La nuova legge elettorale politica e gli stranieri naturalizzati italiani

DI

GIULIO DIENA

Professore ordinario nella R. Università di Torino

Se la nuova legge elettorale politica del 30 giugno 1912 ha già dato luogo ad alcune discussioni circa il modo d'interpretarla, per quanto si attiene alla formazione delle liste elettorali, non si è ancora avuto occasione di determinarne *precisamente* il significato per ciò che riguarda in ispecie i diritti politici degli stranieri naturalizzati italiani. Eppure anche sotto questo aspetto, essa è tale da esser fonte di gravi dubbi di interpretazione. Ciò deriva da uno strano errore che, per quanto io so, non fu per anco da altri avvertito, incorso nella sua redazione, per cause forse non del tutto fortuite.

Ecco di che si tratta:

Convien rammentare che la materia della cittadinanza era nello Stato nostro fino a poco tempo fa regolata dagli articoli 4 a 15 del codice civile, disposizioni che avevano subito alcune modificazioni ed aggiunte per opera della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901 (art. 36) e della legge (Sonnino) 17 maggio 1906, n. 217.

Queste disposizioni però apparivano invecchiate ed insufficienti, soprattutto di fronte ai molteplici ed importanti rapporti creati dalle correnti dei nostri emigranti, parte dei quali, come ognuno sa, abbandonano per sempre il nostro paese, e parte, dopo aver lavorato più o meno lungamente in terra straniera, fanno ritorno al paese natio.

Si sentì perciò il bisogno di regolare la materia della cittadinanza con una nuova legge organica, frutto di accurati studi, la quale, mentre riuscì assai più completa delle disposizioni in precedenza vigenti, ebbe ad abrogare queste ultime. Essa venne emanata (*si noti bene la data*) il dì tredici giugno 1912 (1).

La legge contenente il « nuovo testo unico della legge elettorale politica » porta invece la data del trenta giugno 1912. Orbene, questa legge all'art. 1, dopo aver stabilito che « gli italiani i quali non appartengono al Regno partecipano alla qualità di elettori ove abbiano ottenuto la naturalità per decreto reale e prestato giuramento di fedeltà al Re », aggiunge: « L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 17 maggio 1906, n. 217 ». Alla stessa legge si richiama nuovamente la legge elettorale politica, all'art. 97, nel determinare chi possa essere eletto deputato al parlamento.

Ora fra la legge sulla cittadinanza del 1906 e quella del 1912, si riscontrano differenze d'importanza rilevante. Se esse ammettono entrambe che lo straniero il quale ha acquistato la cittadinanza italiana mediante decreto di naturalizzazione, accordato in seguito a parere favorevole del Consiglio di Stato, abbia in Italia, dopo aver prestato giuramento di fedeltà al Re e alle leggi dello Stato, il godimento dei diritti politici, la seconda rende notevolmente più facili le condizioni per ottenere la naturalizzazione (2). Si aggiunga che la legge del 1906 esclude che gli stranieri naturalizzati mediante decreto reale possano far parte delle Camere legislative prima che siano decorsi sei anni dalla data del decreto di naturalizzazione, mentre la legge del 1912 non statuisce per gli stranieri naturalizzati italiani una tale restrizione.

(1) Fu pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 30 giugno 1912.

(2) La legge del 1906 esige perché possa accordarsi mediante decreto reale ad uno straniero la naturalizzazione, che esso abbia: 1.^o sei anni di residenza nel Regno; 2.^o oppure quattro anni di servizio prestato allo Stato italiano anche all'estero; oppure tre anni di residenza nel Regno o nelle colonie, quando abbia sposato una cittadina italiana o abbia reso *segnalati* servigi all'Italia. — L'art. 4 della legge sulla cittadinanza del 1912 reputa invece sufficiente per la naturalizzazione mediante decreto reale, un periodo di residenza sul territorio italiano di cinque anni, oppure un periodo di tre anni di servizio prestato allo Stato italiano, e considera bastante tre anni di residenza nel Regno non solo per chi abbia sposato una cittadina italiana, ma anche per chi abbia reso servigi semplicemente *esteroli* (in luogo di *segnalati*) allo Stato nostro. Finalmente l'art. 4, n. 4 della legge del 1912 ammette la naturalizzazione dopo un solo anno di residenza « per chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse ommesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione ».

Si vede dunque quanto sia importante stabilire se, pei naturalizzati italiani, relativamente al godimento dei diritti politici, si debba far capo alla legge sulla cittadinanza del 1906 piuttosto che a quella del 1912.

Lo strano richiamo da parte della legge elettorale del 30 giugno 1912 ad una legge che era stata già abrogata con legge del 13 giugno dello stesso anno, si spiega ricordando quanto segue:

Quando nel maggio 1912 la Camera dei deputati discusse il disegno di legge sulla riforma della legge elettorale politica, discussione che si chiuse il 25 maggio 1912 con l'approvazione del disegno medesimo (1), il progetto di legge sulla cittadinanza aveva ottenuto l'approvazione *soltanto* dal Senato (2) ed era quindi niente altro che un progetto, non essendo ancora stato discusso dalla Camera.

Il Senato iniziò a sua volta il 24 giugno 1912 la discussione del disegno di legge sulla riforma elettorale, già approvato dalla Camera, ed ebbe pure ad approvarlo, senza alcuna modificazione, nella tornata del 29 giugno dello stesso anno (3). Come si vede, il Senato avrebbe potuto, ed è lecito aggiungere, dovuto tener conto della legge sulla cittadinanza, che nel frattempo era stata emanata, come si è detto, il 13 giugno 1912, ma così non avvenne, mentre il governo o si dimenticò dell'esistenza di questa (forse perchè essa era stata presentata al Parlamento dal ministro della giustizia, mentre quella elettorale politica lo era stata dal ministro dell'interno), oppure preferì *intenzionalmente* dimenticarsene per evitare che, il Senato portando al progetto sulla legge elettorale anche una lievissima modificazione, ci fosse la necessità di rimandarlo alla Camera (4).

Vediamo se oltre a questa spiegazione di puro fatto, potrebbe qui trovarsi una giustificazione giuridica del richiamo ad una legge abrogata.

La nuova legge sulla cittadinanza dichiara (art. 20) che essa entrerà in vigore il 1.º luglio 1912. Ora si potrebbe osservare che il 30 giugno, data della promulgazione della legge elettorale, la nuova legge sulla cittadinanza non aveva ancora ricevuto attuazione

(1) Vedi *Gazzetta ufficiale* del 27 maggio 1912.

(2) Il Senato aveva discusso tale progetto nelle tornate 19, 20 giugno e 1 e 3 luglio 1911.

(3) Vedi *Gazzetta ufficiale* del 25 giugno 1912 e 1.º luglio 1912.

(4) Il governo riteneva invece urgente di ottenere senza indugi l'approvazione della legge elettorale, affinché vi fosse la possibilità di compilare al più presto le nuove liste degli elettori politici.

ed era quindi tuttora in vigore la legge precedente. Sarebbe questa però una considerazione priva di un serio valore giuridico, perchè il 30 giugno la legge sulla cittadinanza essendo già stata approvata dai due rami del Parlamento e sanzionata e promulgata dal Re, era ormai una vera e propria legge dello Stato, fornita di tutto il suo valore formale (1).

Supposto poi che *dal punto di vista dal quale si esamina la questione ora accennata*, convenisse tener conto, rispetto a questa legge, non della data della sua emanazione, ma di quella del giorno in cui doveva entrare in vigore, altrettanto dovrebbe avvenire relativamente alla legge elettorale. Ora quest'ultima stabilisce (art. 14), che le norme in essa contenute circa la formazione delle liste elettorali andranno in vigore il quinto giorno dopo la pubblicazione della legge nella *Gazzetta ufficiale* (2) e che tutte le altre disposizioni entreranno in vigore con le prime elezioni generali politiche. Cosicchè, sia che si guardi alla data rispettiva alla quale furono emanate le due leggi, sia che si guardi alla data alla quale ciascuna delle due fu destinata ad entrare in vigore, la legge elettorale, come posteriore a quella sulla cittadinanza, avrebbe dovuto tener conto dell'esistenza di questa.

Sarebbe inutile però insistere in considerazioni di carattere critico, quando si tratta di determinare quale sia l'interpretazione da darsi, rispetto all'argomento di cui ci occupiamo, alla legge elettorale politica, mentre non vi è bisogno di dire che la legge rimane tale con tutta la forza obbligatoria che le è propria, ad onta delle sue imperfezioni o degli errori che nel suo contenuto si riscontrino (3).

(1) Diciamo *valore formale* per la ovvia ragione che una legge non diventa *materialmente* obbligatoria per i funzionari e per i cittadini se non quando sia entrata in vigore, cosa che non avviene, a sensi dell'art. 1 disp. prel. del nostro codice civile e della legge 23 giugno 1854, se non dopo la sua pubblicazione ufficiale. Ad onta di ciò, la legge sussiste come tale dal giorno della sua promulgazione, tanto è vero che a partire da quel giorno, per mutarla, occorre una nuova legge, anche se la prima non sia ancora entrata in vigore. Vedi CAMMEO, *Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo* (in ORLANDO, *Trattato completo di diritto amministrativo italiano*, vol. III, nn. 26, 27, p. 55-56).

(2) La legge elettorale politica fu pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 6 luglio 1912.

(3) Il caso di errori che si riscontrino nel contenuto di una legge, sulla cui validità formale non possa sollevarsi alcun dubbio, non va certo confuso con l'ipotesi che venga promulgata dal Capo dello Stato una legge il cui testo sia erroneo o inesatto per non essere corrispondente a quello approvato dal Parla-

Soltanto per gl'italiani i quali non appartengono al Regno è da ritenere che riesca praticamente superfluo l'indagare se i diritti politici loro spettanti, in caso di naturalizzazione in Italia, debbano essere regolati in base alla legge nostra del 1906 piuttosto che a quella del 1912. Invero, l'una e l'altra di queste due leggi (1) dichiarano « nulla essere innovato alle leggi esistenti (2), riguardo alla concessione per decreto reale della cittadinanza, comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono al Regno ». Come adunque gli italiani non regnicoli diventati per naturalizzazione cittadini del Regno, potevano in Italia anteriormente alla legge su accennata del 1906, esser chiamati a far parte della Camera vitalizia o della Camera elettiva, anche senza che fossero trascorsi sei anni dalla data del decreto di naturalizzazione, altrettanto doveva e dovrà avvenire dopo l'emanazione della legge medesima del 1906 e *a fortiori* della legge del 1912 sulla cittadinanza.

Per le stesse ragioni è da ritenere che gli italiani non regnicoli potranno tuttora, come avveniva sotto l'impero dell'art. 10 del codice civile abrogato da quest'ultima legge, ottenere nel Regno la cittadinanza mediante decreto reale di naturalizzazione con godimento dei diritti politici, anche senza il concorso del parere favorevole del Consiglio di Stato e dei requisiti di residenza sul territorio nostro o di servigi prestati allo Stato italiano o di matrimonio contratto con una cittadina italiana, richiesti dalle leggi ora accennate sulla cittadinanza (3).

Pei non italiani le cose stanno indubbiamente in modo diverso (4).

mento. Su quest'ultima ipotesi e sulla legittimità del rifiuto da parte dell'autorità giudiziaria di applicare una legge così formata, perchè incostituzionale, vedi CAMMEO, op. cit., n. 25, p. 50.

(1) Legge 17 maggio 1906, art. 2; legge 13 giugno 1912, art. 17.

(2) La legge del 1906 usa invece la parola *anteriori*, ma questa non può qui avere se non il medesimo significato che ha la parola *esistenti*, visto che la legge la quale è abrogata o modificata da una legge successiva, rimane in vigore ed è quindi esistente precisamente fino all'istante in cui viene attuata la legge nuova.

(3) Vedasi, a questo proposito, la pregevolissima relazione presentata al Senato sul progetto che doveva poi diventare la legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912, dal senatore Polacco, in nome dell'ufficio centrale (Documenti del Senato, legislatura XXIII, I sessione, n. 164 *).

(4) Così dicendo si allude agli stranieri che hanno ottenuto o aspirano ad ottenere la cittadinanza italiana mediante decreto reale. Ciò che concerne infatti la concessione della cittadinanza mediante una legge speciale, non è affatto regolato o preveduto dalla legge (Sonnino) del 17 maggio 1906. Il richiamo a

A prima vista si sarebbe indotti a ritenere che per decidere se essi possano per decreto ottenere nel nostro paese la cittadinanza con godimento dei diritti politici, vada presa in considerazione la legge sulla cittadinanza del 1912, pel motivo che questa ha sostituito la legge del 1906, alla quale l'art. 1 della legge elettorale politica del 30 giugno 1912 si riferisce. Ma una tale interpretazione, se darebbe risultati del tutto ragionevoli e sarebbe ammissibile qualora la legge elettorale si fosse limitata a far richiamo *in genere* alle leggi che regolano la cittadinanza, contrasterebbe in modo troppo aperto e stridente con quanto la legge elettorale medesima, *così come è formulata*, nel modo più esplicito prescrive.

Questa, quando era già avvenuta la sanzione e la promulgazione della legge sulla cittadinanza del 1912, ha dichiarato di riferirsi a quella del 1906; come sarebbe dunque possibile, senza violare le disposizioni della legge elettorale, prescindere dalla legge sulla cittadinanza del 1906?

Quantunque questa sia stata abrogata, la conoscenza ufficiale del suo contenuto non è certo andata perduta, cosicchè il riferimento alla medesima equivale, in modo abbreviato, ad una *recepzione* nella legge elettorale, ovvero ad una nuova consacrazione, di quelle fra le norme che essa conteneva le quali erano attinenti all'esercizio dei diritti politici, in ispecie all'esercizio dell'elettorato. Convieni perciò ritenere che, *limitatamente alle disposizioni riguardanti questo argomento*, la stessa legge del 1912 sulla cittadinanza, ha ormai subito una *parziale* abrogazione, perchè la nuova legge elettorale (art. 14) non manca di dichiarare: « Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge ». Ora nella diversità fra le disposizioni della legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912 e le disposizioni della legge del 1906, è giuoco forza dare prevalenza a queste ultime, perchè appunto a queste la legge elettorale del 30 giugno 1912 in modo esplicito si richiama (1).

quest'ultima da parte della legge elettorale politica, non può dunque avere alcuna efficacia rispetto agli stranieri naturalizzati o da naturalizzarsi mediante una legge speciale. A loro riguardo conviene senza dubbio tener conto dell'articolo 19, oppure dell'art. 6 della legge 13 giugno 1912.

(1) Il Consiglio di Stato nel 1897 fu chiamato a pronunciarsi in un caso avente una qualche analogia con quello di cui ci occupiamo. Ecco di che si trattava: È noto che fra la legge sulla giustizia amministrativa del 1890 e la legge sulle opere pie pure del 1890 si riscontrano alcune divergenze; ora si doveva decidere quale delle due avesse a prevalere. Il dubbio sorgeva da ciò che la legge sulla giustizia amministrativa fu promulgata il 1.º maggio 1890 e in base all'art. 22 entrò in vigore, con R. decreto, il 1.º luglio 1891, mentre la

Ne viene di conseguenza che se mediante decreto reale di naturalizzazione venisse accordata la cittadinanza italiana ad uno straniero che si trovasse nelle condizioni per essere naturalizzato a norma della legge 13 giugno 1912, ma non avesse i requisiti a questo fine richiesti dalla legge del 1906, egli non avrebbe nello Stato nostro il godimento dei diritti politici.

Si giungerebbe così ad un risultato ben strano ed irrazionale, ma finchè la legge elettorale rimane quella che è attualmente, non si potrebbe venire ad una conclusione diversa senza violare il testo delle sue disposizioni.

Ho già ricordato che anche nel determinare chi possa essere eletto deputato, la legge elettorale (art. 97) si richiama a quella sulla cittadinanza del 1906. È chiaro però che tale richiamo non può interpretarsi se non in modo del tutto restrittivo, perchè vale a portare una deroga, rispetto ad una materia speciale, ad una legge di carattere generale, quale è quella sulla cittadinanza del 1912, e perchè il richiamo stesso si riferisce qui *soltanto* ai requisiti per essere eletto deputato al Parlamento. Se ne può dedurre che, mentre la legge del 1906 vietava agli stranieri naturalizzati con decreto reale di venire a far parte, prima del decorso di sei anni dalla data del decreto di naturalizzazione, sia della Camera vitalizia, sia della elettiva, per effetto della nuova legge elettorale tale divieto riceve bensì una riconferma, ma solo per ciò che riguarda la possibilità di diventare membro della Camera dei deputati.

Anche questo sarà un risultato ben strano. Avverrà infatti che si richiamerà in vigore una disposizione che potrà ricevere applicazione solo in parte e proprio per la parte rispetto alla quale essa apparisce meno giustificata. La ragione per la quale in qualche le-

legge sulle opere pie fu promulgata il 17 luglio 1890, ma entrò in vigore secondo alcuni, il 17 gennaio 1891, o al più tardi, secondo altri, il 26 marzo dello stesso anno. La IV sezione del Consiglio di Stato, l'11 giugno 1897 decise (*Gierispr. it.*, 1897, III, 324) dando prevalenza alla legge sulle opere pie, tenendo conto della data della sua promulgazione posteriore a quella della legge sulla giustizia amministrativa.

Se tale decisione è da approvarsi perchè quando andò in vigore la legge sulle opere pie abrogatrice delle disposizioni legislative ad essa contrarie, la legge sulla giustizia amministrativa sebbene non ancora attuata, era già legalmente esistente e fu quindi modificata dall'altra (vedi in questo senso CAMMEO, op. cit., n. 27, p. 56), a maggior ragione è giustificata *de jure constituto* la soluzione da me adottata nel testo. Nel caso da me esaminato infatti, la legge elettorale, come si è già notato, è posteriore a quella sulla cittadinanza del 1912, non solo relativamente alla data della sua emanazione, ma anche rispetto a quella della sua entrata in vigore.

gislazione straniera — che fu imitata dalla legge nostra del 1906 — gli stranieri naturalizzati sono esclusi, prima del decorso di un dato tempo, dal poter diventare membri delle Camere legislative, è quella che si teme che il potere esecutivo, largheggiando nella concessione di decreti di naturalizzazione, possa poi riuscire a far entrare nel Parlamento elementi a lui devoti di origine straniera, eventualmente spostando le maggioranze che rispecchiano le volontà del paese.

Ma un timore di tal natura, se pure potesse avere un serio fondamento (cosa che certamente non avviene nello Stato nostro), non potrebbe averlo, secondo i nostri ordinamenti costituzionali, se non in relazione alla nomina dei senatori, appunto perchè nominati dal potere esecutivo, mentre i deputati, precisamente perchè eletti dal corpo elettorale, non sono investiti di alcun mandato legislativo per opera del governo.

Cosicchè la legge elettorale del 1912 vale a richiamare in vigore, relativamente agli stranieri diventati cittadini italiani mediante decreto di naturalizzazione, una norma restrittiva, a loro riguardo indubbiamente illiberale, proprio in quella parte che nulla, assolutamente nulla giustifica.

Se la nuova legge elettorale debba essere interpretata nel modo da me sostenuto, potrà aver campo di pronunciarsi l'autorità competente, a sensi dell'art. 36 e seg. del testo unico 30 giugno 1912, per quanto riguarda il diritto a conseguire la qualità di elettori politici per gli stranieri divenuti cittadini italiani mediante decreto di naturalizzazione. Ma il compito di decidere se gli stranieri in questa guisa naturalizzati, possano o no far parte della Camera elettiva, anche senza che sia decorso un termine di sei anni dalla data del decreto di naturalizzazione, spetterà, a norma dell'articolo 60 dello Statuto del Regno, alla stessa Camera dei deputati.

Ora senza mancare di riverenza verso il ramo del parlamento che ripete i propri poteri dalla volontà popolare, credo lecito affermare che non è certo con animo tranquillo che si può vedere affidato ad un corpo politico, come è la Camera dei deputati, il compito di risolvere i dubbi d'interpretazione delle leggi della natura di quella del 30 giugno 1912. L'esperienza insegna che nel giudicare chi abbia i requisiti per entrare a far parte della Camera dei deputati, questa si lascia guidare frequentemente assai più da criteri politici che da concetti giuridici (1), mentre sarebbe sproposito

(1) Non ha certo dato uno spettacolo consolante la Camera quando nel

superlativamente grossolano e madornale il dire che la Camera come può fare le leggi, così può interpretarle ed applicarle a piacer suo. Non vi è bisogno di esser giuristi per avere la elementarissima e banale nozione che, secondo i nostri ordinamenti costituzionali, non nella sola Camera dei deputati risiede il potere legislativo, che per essa pure sussiste il dovere di rispettare le leggi finchè rimangono tali e che le eventuali violazioni delle medesime da parte sua costituirebbero atti antiggiuridici, anche in mancanza di qualsiasi sanzione a ciò attinente.

Convieni dunque sperare che si provvederà al più presto a togliere di mezzo i dubbi d'interpretazione e i rimanenti inconvenienti, d'importanza certamente non trascurabile, ai quali si è qui accennato.

Il toglierli di mezzo sarebbe cosa non solo agevole, ma anche assai spiccia, se la nuova legge elettorale politica contenesse la formula usuale che si trova nel maggior numero delle leggi destinate ad essere coordinate con leggi precedenti, formula con la quale « Al governo del Re è data facoltà di coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi anteriori riguardanti, ecc. ». Se così fosse avvenuto, potrebbe ritenersi che i poteri delegati dal parlamento al governo non sarebbero venuti del tutto ad esaurirsi con l'emanazione del testo unico, ma che tali poteri continuerebbero a sussistere se si trattasse di esercitarli niente altro che per correggere un errore incorso nella coordinazione della legge nuova con leggi precedenti (1).

Senonchè la legge elettorale del 30 giugno 1912 non contiene la formula su accennata, dichiarando invece all'art. 15: « È approvato l'Annesso contenente il coordinamento in testo unico della presente legge col testo unico 28 marzo 1895, n. 83 e con la legge 5 dicembre 1897.... ecc. ecc. ».

Ora la sostituzione di una formula all'altra non è stata certo casuale, poichè si è voluto che il preciso testo della legge, destinata ad entrare in vigore per una materia tanto importante e delicata come la elettorale, fosse approvato *direttamente e completamente*

giugno 1912, nel decidere sulla validità dell'elezione di uno dei suoi membri, pose del tutto in non cale le disposizioni di legge sulle incompatibilità parlamentari.

(1) Questo potrebbe dirsi per lo meno nell'ipotesi che il Parlamento, nel delegare al governo i poteri per l'emanazione di un testo unico, non gli avesse assegnato un termine per dare esecuzione al mandato ricevuto, oppure se, avendo fissato un termine, questo non fosse ancora scaduto.

dal Parlamento. Le discussioni seguite in specie alla Camera dei deputati, a proposito dell'art. 15, ne costituiscono la prova più convincente (1).

Così stando le cose, l'errato riferimento alla legge sulla cittadinanza del 1906, che si trova agli art. 1 e 97 della nuova legge elettorale politica, non può evidentemente sostituirsi con un esatto richiamo alla legge del 13 giugno 1912, se non mediante una nuova legge. Ma di una legge o piuttosto, come si suol dire, di una *leggina* avente un tale scopo riuscirebbe ben facile ottenere dal Parlamento l'approvazione; ora non vi sarebbe davvero ragione perchè potendo *senza difficoltà* mettere in opera questo mezzo per riparare all'errore del quale si è qui parlato, si tralasciasse di ricorrervi.

(1) Nel resoconto della seduta della Camera del 25 maggio 1912 (vedi *Gazzetta ufficiale* del 27 maggio 1912), può leggersi quanto segue:

« L'on. Sonnino all'art. 15, col quale si approva il testo unico della legge elettorale annesso al presente disegno di legge, si dichiara contrario a stabilire un precedente che toglie al potere esecutivo quella mansione che deve essergli affidata e che esso può compiere con la maggiore calma e ponderazione.

« Giolitti, presidente del Consiglio, ministro degli interni, risponde che non si tratta di stabilire un precedente, ma che in materia così delicata come quella elettorale, è bene che al potere esecutivo non si lasci alcuna facoltà di coordinamento o di interpretazione, ma che tutto quanto il testo della legge, anche nella sua forma definitiva, sia opera del Parlamento.

« Bertolini, relatore, giustifica a sua volta la disposizione dell'art. 15. Questa, trattandosi di materia elettorale, risponde ai più puri dettami del diritto costituzionale ed offre il grande vantaggio di abbreviare il termine tra l'approvazione della legge e la formazione delle nuove liste...

« Il presidente della Camera assicura l'on. Sonnino che il testo unico è stato compilato e messo al corrente con la massima cura.

« Sonnino nonostante le assicurazioni datogli continua a ritenere pericoloso il precedente.

« Dopo ciò l'art. 15 è approvato ».

Per le osservazioni fatte in Senato nella tornata del 29 giugno 1912, a proposito della stessa disposizione, vedi *Gazzetta ufficiale* del 1.º luglio 1912.